

**COMUNE DI CRESPINO
PROVINCIA DI ROVIGO**

**SETTORE AMMINISTRATIVO
Ufficio scuolabus
P.zza Fetonte, 35- Crespino**

Tel 0425-780490 int.511 - fax 0425-785043 –
mail: assistentesociale@comune.crespino.ro.it
pec: Sociale.comune.crespino.ro@pecveneto.it

CAPITOLATO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA MATERNA, DEL PLESSO UNICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE DI CRESPINO PER TRE ANNI
DALL'A.S. 2022-2023 ALL'A.S. 2024-2025.**

ART. 1 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Premesso che il servizio di trasporto scolastico trova la propria previsione e disciplina generale:

- nella legge regionale 2 aprile 1985 n.31 “Norme ed interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e successive modifiche ed integrazioni;
 - nel D. Lgs. n. 297/94;
 - nel Decreto del Ministero dei Trasporti in data 31.1.1997;
 - che si configura ai sensi dell'art. 4°, lett. a) della L.R. 25/1998 come servizio atipico autorizzato ed è disciplinato dalla L.R. 8 maggio 1994, n. 46;
- il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni iscritti alla Scuola Materna, Primaria e secondaria di I° del Comune di Crespino:

- per L'A.S. 2022-2023 per complessivi presunti giorni 172 circa di lezione per la Scuola Materna e il Plesso unico della Scuola Primaria e circa 205 per la Scuola Secondaria di I grado, in base al calendario scolastico predisposto dalle competenti autorità, da effettuarsi con veicoli di proprietà della Ditta affidataria o comunque nella disponibilità della stessa.
- per L'A.S. 2023-2024 per complessivi presunti giorni 176 circa di lezione per la Scuola Materna e il Plesso unico della Scuola Primaria e circa 206 per la Scuola Secondaria di I grado, in base al calendario scolastico predisposto dalle competenti autorità, da effettuarsi con veicoli di proprietà della Ditta affidataria o comunque nella disponibilità della stessa.
- per L'A.S. 2024-2025 per complessivi presunti giorni 173 circa di lezione per la Scuola Materna e il Plesso unico della Scuola Primaria e circa 209 per la Scuola Secondaria di I grado, in base al calendario scolastico predisposto dalle competenti autorità, da effettuarsi con veicoli di proprietà della Ditta affidataria o comunque nella disponibilità della stessa.

Tali mezzi:

- dovranno essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi;
- dovranno essere idonei al trasporti di bambini della scuola materna ed alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado;
- essere mantenuti in condizioni di perfetta efficienza;

- essere condotti da personale in possesso di idonea patente e del certificato di abilitazione professionale del tipo richiesto entrambi in corso di validità;
- avere data di prima immatricolazione non anteriore a dieci anni rispetto al periodo di servizio, compresi i mezzi di riserva. La ditta potrà essere autorizzata ad impiegare mezzi di riserva la cui data di prima immatricolazione sia antecedente a dieci anni per un periodo non superiore a trenta giorni.

ART. 2 – SERVIZI DA PRESTARE

La prestazione richiesta all'affidatario prevede il servizio relativo agli utenti, residenti nel territorio del Comune di Crespino e dei Comuni limitrofi, frequentanti:

- la Scuola Materna "Papa Pio XII" infanzia paritaria e nido integrato (compreso doposcuola): solo ritorno nel pomeriggio dal lunedì al venerdì (il servizio di accompagnamento è garantito dalla scuola materna);
- il Plesso unico della Scuola Primaria avente 2 sedi ubicate, una a Crespino (classi 3[^]4[^] 5[^]) e una a Guarda Veneta (classi 1[^] 2[^]) con andata e ritorno dal lunedì al venerdì con un rientro pomeridiano al mercoledì;
- la Scuola Secondaria di I grado dal lunedì al sabato compreso andata e ritorno, in orario integralmente svolto al mattino.

Qualora l'orario di inizio e termine delle attività didattiche dovesse subire variazioni in relazione al calendario scolastico determinato dalle competenti autorità, la ditta affidataria dovrà effettuare i medesimi servizi mantenendo invariato l'importo corrispettivo. E' fatto obbligo all'affidatario di garantire il servizio anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità naturali, scioperi, riunioni o altro del personale docente o comunque per cause impreviste ed imprevedibili, siano diversi da quelli programmati. In tali casi il Comune dovrà fare richiesta preventiva alla ditta via fax o e-mail in tempi congrui.

Nel caso in cui per guasto al mezzo, incidente o malessere temporaneo dell'autista, o per qualsiasi altro valido motivo si debba interrompere lo svolgimento del servizio in corso d'opera, l'affidatario è tenuto ad intervenire con i mezzi e personale di scorta nel più breve tempo possibile, secondo modalità tali da garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati.

Si precisa altresì che fanno parte del servizio:

- l'effettuazione, per tutti i giorni compresi nel calendario scolastico annuale, del servizio di raccolta e trasporto alla sede scolastica e ri-accompagnamento al domicilio degli alunni destinatari del servizio sulla base dei percorsi e delle fermate concordate tra il soggetto affidatario del servizio e l'Amministrazione Comunale, secondo gli orari di svolgimento delle lezioni e gli orari di termine delle stesse;
- l'accompagnamento degli alunni al servizio di doposcuola e mensa, che si svolge in una sede vicina diversa da quella dove si svolgono le lezioni del mattino, nel solo caso di maltempo;
- il trasporto degli alunni in occasione di visite organizzate dalle scuole sia all'interno del territorio comunale che al di fuori; per tale servizio l'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare, entro cinque giorni dal loro svolgimento, le date nelle quali è richiesto il servizio di trasporto che saranno autorizzate dal Comune solo se compatibili con il servizio stesso e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale; mensilmente la Ditta dovrà presentare un resoconto delle ore extra servizio effettuate. Per tale servizio sono stimabili circa Km 500 per ogni anno scolastico conteggiati dal punto di partenza, normalmente individuato nel plesso scolastico fino al punto di destinazione e viceversa. A riguardo si chiede un preventivo per il costo di un 'uscita entro 50 KM e un'uscita tra i 50 KM e i 100 KM.

Indipendentemente dalle modalità di organizzazione del servizio, gli utenti dovranno giungere alla rispettiva destinazione non prima di venti minuti dall'inizio delle lezioni e non oltre cinque minuti prima dell'orario previsto per l'inizio delle attività scolastiche. La permanenza sul mezzo degli utenti non dovrà superare i quarantacinque minuti. Si precisa che se l'uscita prevede più alunni rispetto al mezzo in dotazione la Ditta dovrà garantire uno scuolabus con più posti a sedere.

Poiché si vuole vietare la sospensione del servizio si stabilisce che, qualora la ditta affidataria non effettuisse parzialmente o totalmente anche una sola corsa, fermo restando l'obbligo della Ditta medesima

di provvedere a sua cura e spese ad avvisare l'utenza interessata, verrà applicata una penale per il disagio come indicato nell'art.10. È fatto salvo il caso di improvviso guasto al mezzo di trasporto o di incidente stradale che richieda l'interruzione temporanea del servizio con il mezzo in uso. Resta comunque l'obbligo di completare il percorso con altri mezzi nel minor tempo possibile.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto è articolato sui percorsi concordati, che comunque si aggirano su una percorrenza media giornaliera di circa 100 Km dal lunedì al sabato con l'utilizzo di un mezzo che, in caso di guasto o incidente, deve essere sostituito con altri mezzi idonei e provvisti delle necessarie autorizzazioni. Il mezzo deve essere omologato per un numero minimo di 39 posti +1.

L'esecuzione del servizio consiste:

- per l'andata, ovvero il tragitto casa-scuola, nella salita degli utenti presso le abitazioni, agli orari stabiliti e la loro discesa presso i relativi plessi scolastici di appartenenza;
- per l'andata, ovvero tragitto dalla sede della scuola primaria di Crespino alla sede scuola primaria di Guarda Veneta, nella salita e discesa fronte le due sedi;
- per il ritorno, ovvero per il tragitto scuola-casa, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico individuato come capolinea e l'effettuazione del percorso a ritroso con la discesa degli utenti presso le abitazioni e negli orari stabiliti.

Non si terrà conto dei chilometri percorsi dalla rimessa, o deposito o altro luogo, anche all'aperto, ove venga custodito il mezzo, fino al punto di raccolta interessato, né del relativo ritorno.

Al termine dell'anno scolastico, nel caso si riscontri una variazione chilometrica che abbia comportato una diminuzione o un aumento inferiore al 10% dei chilometri previsti nel Piano dei Trasporti, non si darà luogo a nessun conguaglio, ma si valuterà la possibilità di utilizzarli per altre attività (per esempio animazione estiva qualora l'amministrazione comunale faccia apposita richiesta). Nel caso invece la variazione chilometrica abbia comportato una diminuzione o un aumento superiore al 15% dei chilometri, si procederà a conguagliare opportunamente il compenso spettante per la parte di chilometraggio eccedente il 10%, conguaglio da effettuarsi nella fattura del mese di giugno. Il conguaglio avverrà sulla base del costo chilometrico desunto dall'offerta complessiva per il trasporto scolastico presentata dall'Affidatario.

L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dal Comune. Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. È vietato il trasporto di utenti in piedi. È comunque facoltà della Ditta affidataria organizzare il percorso concordato in base ai propri criteri di razionalità, tenendo conto degli orari delle attività didattiche in ciascun plesso scolastico, della possibile variazione del numero degli alunni frequentanti o richiedenti il servizio nel periodo di validità del contratto di servizio in questione, nonché per la possibile modifica dei tragitti conseguente a temporanee variazioni della viabilità locale. Gli itinerari e le fermate da effettuarsi in relazione ai tragitti concordati sono proposti dalla Ditta affidataria, sulla base dell'ubicazione dell'abitazione di residenza degli alunni utenti del servizio. Detti itinerari potranno subire variazioni nel corso dell'anno scolastico in relazione a sopralluoghi nuove esigenze che si dovessero prospettare; pertanto la ditta affidataria è tenuta a garantire variazioni chilometriche o di orario da concordare con l'Amministrazione.

Il Comune provvede con personale proprio alla gestione del servizio di raccolta delle richieste di iscrizione e di tutte le attività connesse (per es. predisposizione moduli, comunicazioni alle famiglie...) e alla riscossione della tariffa stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale, dovuta dagli utenti per il servizio.

Il servizio di trasporto di cui al presente capitolo trova la propria previsione e disciplina generale nella legge regionale 2 aprile 1985 n. 31 “Norme ed interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e successive modifiche ed integrazioni.

Durante tutta la durata del contratto, la Ditta affidataria dovrà mantenere le seguenti caratteristiche:

- essere già titolare di concessione di servizi pubblici di linea o di autorizzazioni di noleggio autobus con conducente;
 - non trovarsi, alla data di scadenza del bando di gara, nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dalla legge;
 - non essere stata dichiarata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti.
- Qualsiasi responsabilità inerente l'attuazione del servizio fa carico esclusivamente al titolare dell'azienda anche relativamente agli oneri contrattuali, contributivi, fiscali, assicurativi ed ogni altro imprevisto.
- L'autista che si pone alla guida dei mezzi deve possedere idonea patente di guida Cat. D con certificato di abilitazione professionale (tipo “CQC”) in corso di validità.

ART. 4 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Nel prezzo contrattuale stabilito sono compresi tutti gli oneri, nessuno escluso, previsti dal presente Capitolato:

- spese per il personale, in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti;
- acquisto, manutenzione, riparazione di tutti i mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio;
- revisione periodica dei mezzi;
- tassa di circolazione;
- assicurazione R.C. auto;
- carburanti, lubrificanti, olio, gomme;
- costi derivanti da percorrenze estranee agli itinerari definiti dal Comune, effettuate per qualunque tipo di manutenzione, intervento sugli automezzi o per qualsiasi altro motivo;
- spese derivanti dalla dotazione agli addetti alla guida di telefono cellulare, come previsto all'art.6 del presente Capitolato;
- imposte, tasse e assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio;
- assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione.

La Ditta Affidataria, ha l'obbligo di uniformarsi:

- a. alle Leggi e Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente affidamento;
- b. a quanto previsto dal presente Capitolato;
- c. alle norme contenute nel Regolamento del trasporto scolastico del Comune di Crespino, compatibili con quanto stabilito nel presente Capitolato;
- d. alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dalla Stazione Appaltante.

ART. 5 – AUTOMEZZI DA IMPIEGARE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta affidataria è tenuta a procurarsi ogni licenza, permesso o autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la stessa avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale.

In modo particolare è tenuta ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc..) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate. Per l'espletamento del servizio può utilizzare mezzi di cui abbia, a qualsiasi titolo, la proprietà o la disponibilità.

Gli automezzi, sicuri e confortevoli, dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo.

L'automezzo dovrà essere dotato di:

- idonea cassetta di pronto soccorso comprendente quanto previsto dalla normativa di riferimento, fissata in posizione accessibile e visibile, possibilmente in prossimità dell'autista;
- telefono cellulare o altro adeguato dispositivo al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità eventualmente occorsa e ogni altra comunicazione con le famiglie;
- scritta "scuolabus" e sul retro "Salita e discesa bambini";
- estintore previsto dalla normativa e regolarmente revisionato/collaudato.

Inoltre dovrà essere conforme a quanto indicato all'art. 1 del presente capitolato per quanto riguarda l'anno di prima immatricolazione.

L'autista dovrà garantire un trasporto confortevole, ponendo la massima attenzione alle fasi di salita e discesa dell'utente, con facilitazione di accesso al mezzo di trasporto e all'edificio scolastico; inoltre dovrà effettuare i percorsi stabiliti in accordo con il Comune. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari suddetti, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per fattori di forza maggiore. Ugualmente non sono ammesse soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

E' inteso che la Ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire un trasporto sicuro.

Gli utenti trasportati dovranno essere trattenuti da "idonei sistemi di ritenuta" se ciò è previsto dalla vigente normativa in materia di trasporto scolastico. Le caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati per effettuare il trasporto scolastico dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 31.01.1997.

Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati in genere; a tale proposito in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità a passo d'uomo o comunque di tutta sicurezza e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli utenti negli appositi spazi.

Deve essere inoltre garantito il trasporto scolastico di bambini portatori di handicap che non necessitino di mezzi di trasporto speciali; in questi casi, qualora se ne ravvisi la necessità, date le loro condizioni fisiche, si dovrà consentire l'accesso al mezzo di trasporto dell'accompagnatore.

I veicoli immatricolati per il servizio di trasporto scolastico, oltre che al servizio ordinario, possono essere all'occorrenza impiegati anche per lo svolgimento di gite scolastiche ed attività parascolastiche organizzate dalle competenti autorità. Qualora il trasporto venga effettuato al di fuori del territorio comunale, il mezzo deve essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalle autorità organizzatrici e dall'Amministrazione Provinciale di Rovigo. La Ditta affidataria si impegna, se necessario, a dotarsi di un idoneo mezzo per la salita e discesa degli alunni diversamente abili che non fossero in grado di utilizzare mezzi ordinari.

I mezzi impiegati dovranno essere resi noti all'Amministrazione Comunale per quanto riguarda tipo, marca, numero di posti e numero di targa; dovranno essere immatricolati, revisionati dal Ministero dei Trasporti – direzione Provinciale della Motorizzazione Civile nei modi e tempi previsti dalla normativa in vigore, e dovrà essere prodotta la documentazione attestante l'avvenuta revisione del mezzo nel rispetto delle norme in vigore.

I veicoli dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione e opportunamente puliti internamente ed esternamente, disinfezati secondo necessità almeno una volta alla settimana. Tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, assicurazioni, tasse automobilistiche e tutto quanto sia necessario per l'esecuzione del servizio è a carico della Ditta affidataria. Durante il periodo invernale è fatto obbligo dotare di gomme termiche i mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio.

La ditta affidataria assume con il servizio ogni e qualsiasi obbligo inherente le verifiche, i collaudi, le omologazioni dei mezzi secondo le disposizioni e cadenze disposte dalla normativa vigente in materia. I mezzi che non superano la verifica periodica non possono essere utilizzati nel servizio e devono essere sostituiti fino a nuove verifiche con esito positivo. Tutti gli oneri e conseguenti, nonché i costi di manutenzione straordinaria e per sostituzione, anche totale, sono a carico dell'affidatario.

ART. 6 – PERSONALE IMPIEGATO

La Ditta affidataria dovrà gestire il servizio avvalendosi di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio stesso secondo la normativa vigente in materia. Sono a carico della ditta, oltre alle spese per il personale utilizzato, i dispositivi di protezione individuale, gli indumenti di lavoro degli addetti e in genere tutto ciò che risulta necessario per lo svolgimento dei servizi.

Le è fatto obbligo comunicare all'Amministrazione comunale, prima dell'inizio del servizio, e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti addetti al trasporto, allegando, per ciascuno, copia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale.

Tutto il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l'utenza.

Dovranno essere evitati in particolare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti fra l'utenza e l'autista. Ogni richiesta o reclamo da parte dell'utenza andrà comunicata al competente Ufficio.

Il Comune potrà pretendere la sostituzione dei conducenti qualora, comprovate testimonianze o verifiche sul mezzo, rivelino l'inadeguatezza dell'incaricato rispetto alle capacità sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio. Tale sostituzione dovrà essere effettuata entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento del rilievo.

Ogni autista dovrà avere in dotazione un telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida per consentire la tempestiva comunicazione in caso di ogni avversità (incidente, avaria automezzo etc.) il cui numero va comunicato all'Ufficio competente prima dell'inizio del servizio e dovrà adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi genere; qualora perdurasse un comportamento scorretto da parte di uno o più alunni potrà adottare i seguenti provvedimenti:

- a. richiamo verbale dell'alunno con avviso informale alla famiglia;
- b. segnalazione all'Amministrazione Comunale.

Al conducente è fatto divieto di:

- far salire sull'automezzo persone estranee al servizio stesso, ad eccezione di soggetti autorizzati dal Comune per funzioni di accompagnamento e/o sorveglianza, controllo;
- trasportare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;

- fumare nonché bere bevande alcoliche;
- deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste dal piano di trasporto elaborato;
- utilizzare per uso privato/personale il cellulare durante la guida.

Lo stesso, inoltre, dovrà effettuare periodicamente un'accurata verifica che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Comune alla Ditta Affidataria, ovvero segnalare al Servizio Comunale competente la presenza di alunni non compresi nell'elenco del Comune.

L'affidatario è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa Amministrazione.

Dovrà essere nominato un Responsabile quale diretto interlocutore dell'Amministrazione concedente e dell'utenza; egli è tenuto a partecipare, se convocato, a eventuali incontri inerenti il servizio. In caso di sua assenza, l'affidatario deve provvedere alla sua sostituzione con altro in possesso degli stessi requisiti.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare in favore del personale fornito, tutte le garanzie previste dal Contratto collettivo di lavoro di categoria e si impegna a rispettare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il personale adibito alla guida dovrà indossare, durante lo svolgimento delle mansioni affidate, un cartellino di riconoscimento con il proprio nome e cognome. L'appaltatore si impegna, nei limiti del possibile, ad affidare sempre allo stesso conducente i tragitti stabiliti.

ART. 7 - CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale e di accertare inoltre l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli stessi.

La Ditta Affidataria fornisce, se richiesto dal Comune e anche se non previsto dalla normativa, i dati relativi ai dischi del cronotachigrafo dei mezzi utilizzati nel servizio di trasporto scolastico, debitamente compilati, al fine di consentire l'eventuale controllo della percorrenza chilometrica nell'ambito del presente affidamento.

E' facoltà della Stazione Appaltante di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio. La Ditta Affidataria è tenuta ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta ed a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti ai servizi svolti.

ART. 8 – IMPORTO STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

Il valore è stato calcolato ipotizzando un compenso a Km stimato approssimativamente intorno a 1,70 Euro + iva a norma di legge, posto a base d'asta, e un numero presunto di chilometri occorrenti per l'espletamento del servizio quantificato in via presunta:

- ANNO SCOLASTICO 2022-2023 in km. 20.500 per l'intero anno scolastico, prevedendo come costo a parte un preventivo per un'uscita entro i 50 Km e un'uscita tra i 50 Km e i 100 Km per attività extra-scolastiche;
- ANNO SCOLASTICO 2023-2024 in km. 20.600 per l'intero anno scolastico, prevedendo come costo a parte un preventivo per un'uscita entro i 50 Km e un'uscita tra i 50 Km e i 100 Km per attività extra-scolastiche;
- ANNO SCOLASTICO 2024-2025 in km. 20.900 per l'intero anno scolastico, prevedendo come costo a parte un preventivo per un'uscita entro i 50 Km e un'uscita tra i 50 Km e i 100 Km per attività extra-scolastiche.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero). La redazione del DUVRI, ai sensi del D.lg. 81/2008 non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale dell'Amministrazione Comunale e quello dell'appaltatore.

Lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico, nelle forme e nei modi previsti dal presente capitolato, viene affidato con prezzo "chiavi in mano".

L'importo presunto a base d'asta, soggetto ad IVA (10%) ed al netto di quest'ultima, è determinato:

- ANNO SCOLASTICO 2022-2023 in € 34.850,00 al quale si aggiungerà l'importo di un certo numero di uscite extra scolastiche a carico del bilancio comunale;
 - ANNO SCOLASTICO 2023-2024 in € 35.020,00 al quale si aggiungerà l'importo di un certo numero di uscite extra scolastiche a carico del bilancio comunale;
 - ANNO SCOLASTICO 2024-2025 in € 35.530,00 al quale si aggiungerà l'importo di un certo numero di uscite extra scolastiche a carico del bilancio comunale;
- per un totale complessivo di € 105.400,00.**

Il corrispettivo complessivo sopra indicato, prevede:

- la gestione del servizio di trasporto scolastico inteso come trasporto casa-scuola-casa;
- la gestione del servizio di trasporto scolastico inteso come trasporto dalla sede della scuola primaria di Crespino alla sede della scuola primaria di Guarda Veneta e viceversa;
- la gestione delle attività curricolari previste in orario scolastico e la gestione delle uscite didattiche.

In particolare sono a carico dell'Aggiudicatario (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- tutte le spese relative alla gestione dei mezzi impiegati nel servizio comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, le riparazioni, i consumi di carburante, olio e pneumatici, gli oneri e gli adempimenti di collaudo ecc.;
- tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio come le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali ed in generale tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza sul lavoro;
- le imposte, le tasse e le assicurazioni, e tutte le altre spese di gestione derivanti dall'assunzione del servizio;
- l'assunzione completa ed incondizionata del rischio di gestione del servizio.

Il prezzo si deve intendere forfetario in relazione alle variazioni che potrà subire il percorso da effettuare conseguentemente alla diversa dislocazione del territorio comunale degli alunni utenti. Tale prezzo compensa interamente l'appaltatore di qualsiasi suo avere per il servizio espletato, senza che lo stesso appaltatore possa pretendere, a qualunque titolo, alcun nuovo maggiore compenso.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare i percorsi senza che la Ditta aggiudicataria possa chiedere compensi aggiuntivi anche quando la percorrenza risulti maggiore di quella relativa ai percorsi già stabiliti, fino ad un massimo del 15%.

ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo del servizio di cui all'art. 6 sarà pagato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura riferita al mese di servizio effettuato, con un importo mensile da concordarsi con l'ufficio preposto. Le fatture dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico, dovranno essere intestate al Comune di Crespino, P.zza Fetonte n. 35 – 45030 Crespino - UFR65E e dovranno indicare obbligatoriamente il codice CIG comunicato in sede di trattativa sul portale Acquisti in rete.

Dall'ammontare del corrispettivo mensile sarà detratto l'importo delle eventuali penalità determinate da inadempienze dell'appaltatore ai sensi dell'art. 10 del presente capitolato.

In ottemperanza alle vigenti normative, in sede di formale liquidazione delle fatture, l'ufficio competente è tenuto all'acquisizione d'ufficio (presso l'INPS di competenza) di DURC regolare, in corso di validità, della ditta affidataria in relazione al presente contratto. In ogni caso il Comune condizionerà i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi di leggi e regolamenti nonché alla verifica della documentazione allegata. Con i corrispettivi come sopra determinati saranno integralmente compensate tutte le attività poste in essere dall'appaltatore, nonché tutti gli oneri espressi e non espressi nel presente capitolato, inerenti e consequenti al servizio in questione. Sono compresi nel corrispettivo lavaggi, pulizie dei mezzi da effettuarsi con cadenza settimanale, ogni e qualsiasi onere per manutenzioni e riparazioni sia ordinarie che straordinarie che necessitassero ai mezzi impiegati.

ART. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all'aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente "dedicato" del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla

stazione appaltante secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 11 – ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

La ditta affidataria è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di prestazioni lavorative ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Per quanto previsto al punto precedente, la ditta si obbliga ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute mensili sia degli stipendi pagati, sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio di guida dell'automezzo. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Ente appaltante segnalera la situazione al competente Ispettorato del Lavoro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato e del relativo contratto di servizio. La ditta affidataria si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni sopra specificate, controprestazioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipula del contratto, alla categoria specifica e previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria vigente.

E' a carico della Ditta Appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza del successivo comma, sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.

Per le responsabilità della Ditta Affidataria si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.

A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti commi, la Ditta Affidataria è tenuta a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone e cose), con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro per danni alle persone e cose e che preveda che l'Istituto assicurativo provvederà alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l'eventuale risarcimento del danno. Copia della polizza dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso

Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell'appalto, la ditta affidataria dovrà essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi con massimali non inferiori a quelli stabiliti dalle normative vigenti in materia.

ART. 12– PENALI

Il Comune, previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei seguenti casi:

- qualora in caso di guasti dei mezzi, impedimento degli autisti e circostanze simili che possano compromettere il regolare svolgimento del servizio, la ditta non si attivi prontamente per cercare comunque di creare il minor disagio possibile all'utenza (es. telefonando alle famiglie e/o alle scuole per avvertire di quanto accaduto, facendo intervenire i mezzi ed il personale di scorta ecc.) = da € 200,00 (duecento/00) ad € 700,00 (settecento/00) per ogni episodio; dopo il terzo episodio automatica risoluzione del contratto;
- per utilizzo, non preventivamente concordato, di mezzi DIVERSI da quelli la cui disponibilità è stata dichiarata come indicato dall'art. 4: = penale di € 400,00 (quattrocento/00) per ogni giornata di utilizzo di tali mezzi e nell'ambito della giornata € 200,00 (duecento/00) per ogni mezzo; dopo la terza contestazione automatica risoluzione del contratto;
- per mancata o parziale percorrenza, non preventivamente autorizzata, del tragitto prescritto dalla quale scaturisca un disagio per l'utenza = penale da € 100,00 (cento/00) ad € 300,00 (trecento/00) per ogni episodio, dopo il quinto episodio risoluzione automatica del contratto;

- per rifiuto di garantire alla stazione appaltante, con le modalità specificate nel presente capitolato, i servizi collaterali ed accessori = penale di € 300,00 (trecento/00) per ogni episodio; dopo il secondo episodio automatica risoluzione contrattuale;
- mancata rendicontazione mensile dei chilometri percorsi per il trasporto ordinario e per i servizi accessori di cui all'art. 2 = penale di € 200,00 (duecento/00) per ogni contestazione;
- mancata produzione dei dati di cui all'art. 7 (n. chilometri percorsi, tempi di percorrenza, bambini prelevati e depositati ecc) = penale di € 700,00 (settecento/00);
- se a causa di un ingiustificato impedimento dell'autista (es. alla mattina non sente la sveglia) non vengono rispettati gli orari ed i percorsi concordati, e in conseguenza di ciò i bambini arrivino a scuola con un ritardo superiore a dieci minuti o, addirittura, non vengano per niente prelevati presso le rispettive abitazioni = da € 300,00 (trecento/00) ad € 700,00 (settecento/00) per ogni episodio; dopo il terzo episodio, qualora la Ditta non provveda all'immediata sostituzione dell'autista, si procederà all'automatica risoluzione del contratto;
- per immotivato ritardo superiore a dieci minuti nel prelevare i bambini presso i rispettivi plessi scolastici = penale da € 200,00 (duecento/00) ad € 600,00 (seicento/00) per ogni episodio; dopo il quarto episodio automatica risoluzione del contratto;
- a seguito di controllo dei mezzi, constatazione da parte dell'Amministrazione che gli stessi non risultano puliti, in ordine e tecnicamente efficienti = penale di € 700,00 (settecento/00) per ogni episodio, dopo il secondo episodio automatica risoluzione del contratto;
- trasporto dei bambini della scuola materna senza accompagnatore = penale di € 700,00 (settecento/00) e contestuale risoluzione del contratto;
- mancato riscontro, nei tempi indicati, a richieste scritte da parte dell'Amministrazione inerenti il servizio (es. richiesta di documentazione, di dati, partecipazione ad incontri) = penale di € 200,00 (duecento/00) per ogni mancato riscontro; dopo cinque contestazioni automatica risoluzione del contratto;
- trasporto di bambini non rientranti negli elenchi forniti dall'Ufficio competente = penale di € 400,00 (quattrocento/00) per ogni bambino; dopo la terza contestazione automatica risoluzione del contratto;
- atteggiamento da parte degli autisti non consono nei confronti dei bambini (es. fumare durante il trasporto, alzare immotivatamente la voce, percosse e simili) = penale di € 1.500,00 (millecinquecento/00) e contestuale automatica risoluzione del contratto, salve le diverse e più gravi conseguenze anche dal punto di vista penale;
- qualora venga ostacolata o del tutto impedita l'attività di controllo da parte dell'Ente (es. rispetto ai mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio) = penale di € 1000,00 (mille/00) e contestuale risoluzione del contratto;
- per ipotesi non rientranti nei numeri precedenti, mancato espletamento senza giustificato motivo, del servizio oggetto del presente affidamento: penale di € 1.000,00 (mille/00) per ogni episodio; dopo il secondo episodio automatica risoluzione contrattuale.

Il Comune si riserva di promuovere la risoluzione del contratto oltre che nei casi sopra indicati, o in quelli previsti da altre disposizioni del presente capitolato, altresì nelle seguenti ipotesi:

- qualora vengano meno i requisiti dell'ente;
- per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni, previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
- false dichiarazioni rispetto ad informazioni, dati, documenti, prodotti alla stazione appaltante;
- rifiuto della ditta di sostituire il personale ritenuto dalla stazione appaltante inidoneo allo svolgimento del servizio;
- sottoposizione dell'appaltatore a procedure concorsuali che possano pregiudicare il corretto svolgimento dell'appalto;
- per ogni altra inadempienza o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del C.C, in particolar modo nei casi di recidiva.

Per l'applicazione delle penali il Comune provvederà a contestare per iscritto l'inadempienza alla Ditta affidataria; quest'ultima ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di otto giorni lavorativi dal ricevimento della constatazione. L'Ente, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla Ditta, ne darà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni; in caso contrario verrà comunicato l'ammontare della penale che, salvo diversi accordi, sarà trattenuto dalla prima fattura utile.

L'Amministrazione Comunale, oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito e delle maggiori spese sostenute come conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Sussistendo i presupposti per la risoluzione contrattuale, l'Amministrazione Comunale, senza obbligo di preavviso e di diffida, o costituzione in mora e senza formalità di giudizio, rimossa ogni eccezione, provvederà a risolvere il contratto e all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva ogni azione per la rifusione dei danni sofferti e dell'eventuale maggior costo da sostenere per garantire la continuità del servizio.

Nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, l'Amministrazione Comunale, per garantire la continuità del servizio in questione nei confronti dell'utenza, potrà rivolgersi al libero mercato addebitando il maggior costo all'appaltatore inadempiente, fatte sempre salve le altre procedure di legge e contrattuali per la rifusione dei conseguenti danni.

ART. 13 –PIANO DI SICUREZZA

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla sicurezza, si precisa che, viste le caratteristiche e la tipologia dei servizi resi e la mancanza di interferenze con dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessate, non sono previsti oneri per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs. 9/4/2008 n° 81 in quanto siano rispettate le disposizioni contenute nelle carte di circolazione dei veicoli. Il Fornitore si impegna comunque a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro rispettare tutte le vigenti norme inerenti alla sicurezza in applicazione del citato D.Lgs 81/2008. È fatto obbligo alla ditta affidataria predisporre, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di sicurezza sul luogo di lavoro, tutti gli accorgimenti necessari alla prevenzione di infortuni che potessero occorrere sia al personale di servizio che agli utenti. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione dell'affidamento, è ad esclusivo carico della ditta affidataria, rimanendo sempre esclusa la responsabilità dell'Amministrazione. È fatto obbligo all'affidatario di provvedere, oltre che all'assicurazione obbligatoria, prevista dalle leggi vigenti, anche all'assicurazione contro incendio e responsabilità civile sia per i conducenti che per i terzi trasportati. L'affidatario è tenuto a comunicare all'Ispettorato competente ed al Comune tutti gli incidenti verificatesi come sinistri, collisioni o altro, qualunque sia l'importanza che essi rivestano anche in assenza di danni specifici o rilevanti a persone o cose.

ART. 14 – ASSICURAZIONE DANNI A PERSONE, ANIMALI E COSE

La Ditta è responsabile sia civilmente che penalmente, di tutti i danni per qualsiasi motivo arrecati a persone animali e cose per propria colpa o dei propri dipendenti e sarà tenuta al risarcimento dei danni sollevando da ogni spesa e responsabilità l'Amministrazione comunale. Dovrà, a sua cura e spese, assicurarsi con idonea polizza con massimale minimo di € 2.000.000,00 contro i danni che potranno derivare al Comune, agli utenti ed ai terzi, dal servizio in questione.

La stessa Ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno.

Per le responsabilità dell'affidatario si richiama l'art. 1681 del codice civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta affidataria sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune.

L'affidatario rimane sempre e comunque responsabile sia verso il Comune sia verso i terzi della corretta esecuzione del servizio assunto. Esso è pure responsabile del contegno tenuto dai propri dipendenti e degli eventuali danni che dal personale a dai mezzi impiegati possano derivare al Comune o a terzi.

ART. 15 – SCIOPERO E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di proclamata agitazione del personale della ditta affidataria, sarà onere della stessa darne comunicazione all'Amministrazione con preavviso di 48 (quarantotto) ore. La ditta è in ogni caso obbligata a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12.6.1990, n.146 sull'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alla deliberazione della Commissione di Garanzia per l'attuazione della predetta legge.

Qualora l'agitazione sia proclamata dal personale della scuola, ferma restando la comunicazione entro un termine di 48 (quarantotto) ore all'affidatario, si conviene che lo stesso adempia comunque il servizio salva comunicazione di chiusura totale delle sedi scolastiche.

La presenza del mezzo necessario al rientro a casa degli utenti è disposta qualora il personale docente partecipi a riunioni o assemblee sindacali organizzate durante il normale orario didattico, al termine delle quali non sia prevista la ripresa delle lezioni. Resta l'obbligo per l'Amministrazione di comunicare all'appaltatore, entro il termine di 48 (quarantotto) ore, l'interruzione delle attività didattiche per motivi sindacali.

ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario, a garanzia degli obblighi che assumerà a seguito della definitiva aggiudicazione contrattuale, dovrà costruire una cauzione definitiva pari ad una percentuale dell'importo contrattuale determinata in base all'art. 103 d. lgs. 50/2016 mediante versamento presso la Tesoreria comunale. In alternativa è ammessa la produzione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.

Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune avrà diritto a valersi d'autorità della cauzione come sopra prestata con l'obbligo per l'affidatario di reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora l'Ente appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

La predetta cauzione sarà vincolata fino alla scadenza del contratto.

ART. 17 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del servizio è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, condizione, patti e modalità dedotti e risultanti nel presente capitolato speciale. La frequenza del servizio è giornaliera e pomeridiana, ferma restando l'articolazione dell'orario scolastico disposta dalle Autorità locali, sulla base delle esigenze organizzative delle singole scuole.

L'affidatario non può introdurre variazioni di sorta alle modalità di svolgimento del servizio assunto senza averne prima avuto ordine scritto da parte del Comune. L'Ente stesso comunicherà alla Ditta l'esistenza di modifiche apportate al sistema di circolazione in conseguenza alla chiusura di strade e all'effettuazione di modifiche alla viabilità locale, entro 48 (quarantotto) ore prima del verificarsi dei suddetti interventi.

ART. 18 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'affidatario è tenuto ad esibire al personale della Motorizzazione Civile o del Comune, munito di apposito documento di riconoscimento, i documenti relativi all'esercizio del servizio, consentendo allo stesso libero accesso ai mezzi adibiti al trasporto nonché alle rimesse ed officine. La vigilanza inerisce la regolarità ed il buon andamento del servizio in generale ed in particolare l'osservanza delle prescrizioni amministrative e dell'esatta osservanza delle fermate e degli orari.

Sugli scuolabus non dovrà essere per nessuna ragione tollerato un carico di viaggiatori superiore al massimo consentito e fissato nell'autorizzazione alla circolazione.

Ogni modifica apportata agli scuolabus predisposti per il servizio di trasporto dovrà essere comunicata al Comune e all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, i quali possono disporre, se ritenuto necessario ogni qual volta venga effettuata una modifica che comporti l'aumento della capienza dei viaggiatori.

ART 19- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto NON può essere ceduto a pena di nullità. Non è ammesso il sub appalto.

ART. 20 – FACOLTÀ DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Comune ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto qualora venga meno la fiducia nei confronti della Ditta affidataria al verificarsi di casi di frode, negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, cessazione dell'azienda, cessazione dell'attività, sottoposizione a procedura di concordato preventivo, di fallimento, di sub affidamento, nei casi previsti dalla legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata nonché in caso di liquidazione anche volontaria (qualora il contraente si configuri come società) e qualora, per qualsiasi motivo interrompa il servizio per almeno tre

giorni consecutivi o cinque non consecutivi nello stesso mese e qualora subentrino norme che modifichino in qualsiasi modo la disciplina dello svolgimento del servizio, cosicché il rapporto non possa più essere proseguito.

Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni relative alla data di prima immatricolazione dei mezzi di cui all'art. 1) l'Amministrazione ha facoltà di recesso unilaterale del contratto, previa contestazione dell'addebito.

ART. 21 – SCIOLIMENTO DEL CONTRATTO

In caso di recesso o di risoluzione del contratto, l'Amministrazione procederà ad un nuovo affidamento del servizio.

ART. 22 – CONTENZIOSO

Le controversie e le questioni in genere fra il Comune e la Ditta aggiudicataria, in relazione a tutto quanto previsto nel presente Capitolato, saranno da dirimere avanti al Foro territoriale competente.

ART. 23 – RINVIO A NORME GENERALI

Per quanto non disposto dal presente capitolato e dal successivo contratto di servizio, si applicheranno le disposizioni del Codice Civile e del Contratto Nazionale di Lavoro per la categoria del trasporto pubblico, e ogni altra norma vigente in materia.